

Dipartimento di Prevenzione

Direttore Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Direttore Dott.ssa Giovanna Manzari

Viale Battista Bardanzellu, 8 – 00155 Roma

Tel. 0641434946 Fax 0641434936

PEC: dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it

**NOTA INFORMATIVA PER L'UTENTE
RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA' DEL MEDICO COMPETENTE
Art. 41 comma 9 D.Lgs 81/08 e s.m.i.**

Il medico competente nominato dal datore di lavoro effettua la sorveglianza sanitaria ai lavoratori nelle seguenti circostanze:

- casi previsti dalla normativa vigente;
- casi in cui ne dia indicazione la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- su richiesta del lavoratore, qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visite mediche preventive (che possono essere svolte anche in fase preassuntiva);
- visite mediche periodiche;
- visite mediche su richiesta del lavoratore (se ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta);
- visite mediche in occasione del cambio della mansione;
- visite mediche alla cessazione rapporto di lavoro (in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi o ad amianto);
- visite mediche alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattie > 60 gg continuativi.

Tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore, valutate in base alla visita e ad accertamenti diagnostici mirati ai rischi professionali, il medico competente esprime, a conclusione di ciascuna visita, un giudizio che può essere di idoneità completa a svolgere le attività lavorative, di idoneità parziale, temporanea o permanente (con prescrizioni o limitazioni), ovvero di inidoneità temporanea o permanente.

In ogni caso, per qualsiasi tipo di giudizio formulato, il medico competente è tenuto a trasmettere per iscritto il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro. (art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, hanno la possibilità e il diritto di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (art. 41, comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il ricorso deve essere presentato al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL territorialmente competente sul luogo di lavoro (si veda indirizzario dei Servizi PreSAL del Lazio).

Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 145 D.Lgs 101/2020).

Modalità di richiesta	<p>La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo il facsimile di seguito allegato, disponibile anche presso la Segreteria della UOC.</p> <p>Alla domanda deve essere allegata copia del giudizio di idoneità del medico competente avverso il quale si effettua il ricorso</p> <p>La domanda va presentata tramite raccomandata o tramite PEC; in casi eccezionali è prevista la consegna a mano presso la Segreteria del Servizio.</p>
Modalità di effettuazione	<p>Nell'ambito del Servizio è istituita una Commissione incaricata di valutare il ricorso.</p> <p>Valutata l'ammissibilità del ricorso vengono richiesti al medico competente ed al datore di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e indicazioni dei rischi lavorativi.</p> <p>Il lavoratore è convocato a visita, accompagnato, se lo ritiene opportuno da un medico di sua fiducia.</p> <p>Il medico competente può essere presente alla visita medica.</p> <p>La Commissione medica del Servizio, effettuata la visita ed esaminati gli atti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio espresso dal medico competente.</p>
Modalità di consegna	<p>L'esito del ricorso viene comunicato al lavoratore, al medico competente e al datore di lavoro, per mezzo di raccomandata AR o PEC</p>
Tariffa	<p>La prestazione della Visita a cura della Commissione medica è gratuita</p>
Tempi	<p>Il termine massimo di convocazione del ricorrente è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine per l'emanazione della disposizione di conferma, modifica o revoca del giudizio oggetto del ricorso è di 30 giorni dal completamento degli accertamenti, ivi compresi quelli che la Commissione può richiedere.</p>